

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL RICONGIUNGIMENTO EXTRACOMUNITARI

PER ABITAZIONI ANTECEDENTI 1998

DECRETO MINISTERIALE DEL 5 LUGLIO 1975

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

Art. 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridori, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70 salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art.4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedono.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C e i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti, non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

PER ABITAZIONI POST 1998

Normativa di riferimento per il rilascio delle certificazioni ex D. Lgs. n. 286/98

Dagli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 della L.R. n. 44/85 come modificata dalle L.R. n. 16/96, L.R. n. 31/96

(artt. 2-3-5-7)

Definizione di stanza:

locale con rapporto aeroilluminante pari a 1/15

altezza m. 2,20

altezza media m. 2,20 e minima m. 1,50

(art. 6)

Alloggio monostanza:

per un totale, minimo, di mq. 25,00 è ammessa max 1 persona

per un totale, minimo, di mq. 35,00 sono ammesse max 2 persone

(artt. 6-8)

Alloggio a più stanze:

soggiorno (anche eventuale cottura-pranzo): min. mq 12,00

stanza min. mq. 8,00: 1 persona

stanza min. mq. 12,00: 2 persona

stanza min. mq. 16,00: 3 persona (max)

Inoltre: bango completo di tutti gli apparecchi igienici.